

# ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSO 99

## STATUTO SOCIALE

### Art.1 – COSTITUZIONE – SCOPI – DURATA

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica "Asso 99"

Essa ha lo scopo di promuovere ed incrementare l'attività e la diffusione dell'imbarcazione progettata dal Sig. Ettore Santarelli, denominata "99 ONE DESIGN", con finalità agonistiche e sportive sia in Italia che all'estero.

L'associazione ha inoltre finalità didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività velica.

Con "ASSO 99" è identificata anche la Classe di appartenenza dell'imbarcazione. L'Associazione non ha fini di lucro e si dichiara e si mantiene estranea a questioni di carattere politico.

L'Associazione è a durata illimitata.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### Art. 2 – SEGNO DISTINTIVO

L'Associazione si avvale di un proprio segno distintivo di forma rotonda a sfondo blu con la scritta "ASSO 99" in bianco, con una vela stilizzata verde all'interno della lettera A sormontante due onde bianche

### Art. 3 – SEDE LEGALE

La sede legale è fissata presso il Circolo Vela di Gargnano Società Cooperativa via Bettoni 23, Bogliaco di Gargnano (BS).

### Art. 4 – SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che sono interessati all'attività sportiva della Classe "Asso 99". L'Ammissione all'Associazione è subordinata:

- a) al pagamento della quota sociale
- b) all'accettazione senza riserve del presente statuto.

I soci sono suddivisi in due categorie:

- soci proprietari
- soci ordinari.

I soci proprietari sono in numero di uno per ogni imbarcazione iscritta ed il loro nominativo dovrà essere dichiarato al momento dell'iscrizione.

### Art. 5 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota sociale annua entro il 30 aprile;

- b) per radiazione da parte del Consiglio Direttivo ratificato dall'assemblea per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento di Classe

Il provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

#### Art. 6 – QUOTE SOCIALI

L'importo delle quote di iscrizione all'Associazione è determinata per ciascun anno sociale dal Consiglio Direttivo, esse devono essere versate al Segretario di Classe od al Tesoriere entro il termine fissato e comunicato dal Consiglio Direttivo e comunque entro il 30 aprile.

Le quote sociali sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) quota “una-tantum” per imbarcazione all'atto della consegna del certificato di conformità;
- b) quota annua di iscrizione per socio proprietario;
- c) quota annua di iscrizione per socio ordinario;
- d) quota “una-tantum” per il cambio di intestatario e/o cambio di nome dell'imbarcazione, in misura non superiore alla metà della quota in a).

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti causa morte.

#### Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione “ASSO 99”:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo presieduto dal Segretario di Classe
- il Revisore dei Conti
- il Comitato Tecnico

#### Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci proprietari ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali; essa rappresenta, se validamente costituita, la totalità dei soci, e le sue deliberazioni, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci.

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale, secondo i punti previsti all'ordine del giorno.

Nomina il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti, tre componenti del Comitato Tecnico, approva il bilancio preventivo e consuntivo e dà le direttive generali per l'attività futura. Delibera inoltre sulle modifiche allo Statuto.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su domanda scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

#### Art. 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è convocata mediante lettera raccomandata, telegramma, o posta elettronica (con ricevuta di ritorno) da spedire almeno 15 giorni prima della data fissata, recante indicazione della data stessa, di quella della eventuale seconda convocazione, del luogo in cui è convocata e dell'ordine del giorno. L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente, in proprio o per delega, la metà dei soci proprietari più uno, ed in seconda convocazione, anche nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

In mancanza del Segretario di Classe, il Presidente dell'Assemblea viene nominato fra i Consiglieri presenti.

Esso designa tra i presenti il Segretario dell'Assemblea che redigerà il processo verbale e, se necessario, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve verificare la validità delle deleghe ed il numero di voti validi presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

#### Art. 10 – DIRITTO DI VOTO – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Ciascun socio proprietario regolarmente iscritto ha diritto a un voto. E' ammessa la delega scritta ad altro Socio Proprietario od Ordinario; ciascun Socio potrà essere portatore di un solo voto delegato.

Tranne nel caso specificatamente contemplato nell'art. 21 del presente statuto, l'assemblea in sede ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti aventi diritto, e in sede straordinaria col voto favorevole di 2/3 dei soci presenti aventi diritto.

Il voto deve essere espresso per iscritto ed è segreto. Su decisione del presidente dell'assemblea e per argomenti di minore importanza il voto può essere espresso per alzata di mano.

#### Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette Consiglieri, fra i quali vengono nominati il Segretario di Classe e il Tesoriere.

I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea fra i soci di età non inferiore ai diciotto anni.

Il Consiglio Direttivo non potrà avere tra i suoi membri più di due Soci Ordinari. Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Nel caso che

un membro del Consiglio rinunci al suo incarico prima dello scadere del mandato o in caso di qualsiasi evento impeditivo nell'attività dei Consiglieri, il sostituto dovrà essere il primo dei non eletti.

Il nuovo nominativo resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Qualora non ci fossero “non eletti” o i “non eletti” non accettassero l'incarico, il Consiglio direttivo alla prima riunione provvederà alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consigliere che risulti assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

I consiglieri svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvo diversa delibera assembleare.

#### Art. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce a discrezione dei suoi membri, senza l'obbligo di un calendario prefissato.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Segretario di Classe.

Un Consiglio composto da tre membri, per poter deliberare, deve riunirsi al completo.

#### Art. 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione “ASSO 99” e per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 1.

In particolare deve:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- attuare i provvedimenti disciplinari;
- assegnare il certificato di conformità ed il numero velico;
- prendere atto delle modifiche al regolamento di classe effettuate in sede internazionale e presentarle a tutti i soci;
- promuovere l'attività del Comitato Tecnico;
- collaborare e stimolare l'attività della classe a livello internazionale;
- fissare le quote sociali annue;
- tenere i contatti con gli altri organi dell'Associazione coordinandone l'attività;

- organizzare l'attività agonistica e sportiva della classe;
- autorizzazione, intraprendere e mantenere i rapporti esterni (istituzioni sportive federali, nazionali ed internazionali, sponsor, allenatori, tecnici, incaricati speciali, ecc...) utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

#### Art. 14 – SEGRETARIO DI CLASSE

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega ad altro Consigliere, coordina il regolare funzionamento dell'attività e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Deve obbligatoriamente appartenere alla categoria dei soci proprietari e non può ricoprire altre cariche in seno all'Associazione.

#### Art. 15 - TESORIERE

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Redige il verbale delle riunioni, dirige l'amministrazione sociale, si incarica della esazione delle entrate, dei pagamenti e della tenuta dei libri.

#### Art. 16 – REVISORE DEI CONTI

Esercita la funzione di controllo amministrativo, verificando l'esattezza e la legittimità del bilancio, preventivo e consuntivo, e degli atti amministrativi compiuti dal Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, dura in carica due anni, deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e viene eletto dall'Assemblea fra i Soci Proprietari od Ordinari.

Il Revisore non può rivestire alcuna altra carica.

#### Art. 17 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da sette membri e dura in carica due anni. Ad esso devono obbligatoriamente appartenere:

- a) il progettista o il depositario del progetto;
- b) un rappresentante degli Stazzatori abilitati;
- c) tre componenti, eletti dall'Assemblea, anche fuori dei Soci;
- d) un rappresentante delle persone, o società, che detengono i diritti di costruzione (senza diritto di voto);
- e) un componente del Consiglio Direttivo, che ha anche funzione di coordinatore (senza diritto di voto).

Il Comitato Tecnico, su richiesta del Consiglio Direttivo, ha il compito di studiare e proporre le opportune modifiche al regolamento di classe che dovranno essere sottoposte all'approvazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, della Classe

Internazionale. Il Comitato Tecnico ha inoltre il compito di dare la corretta interpretazione al Regolamento stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, purché siano presenti almeno tre membri con diritto di voto.

#### Art. 18 – FONDO COMUNE E BILANCIO

Il fondo comune è composto da tutti i beni ivi compresi i colori ed i segni distintivi, che a qualsiasi titolo, siano divenuti di proprietà sociale; ad esso vengono attribuite le quote d'iscrizione, contributi onorari, straordinari e volontari.

Il bilancio annuale sarà composto da:

- a) situazione patrimoniale;
- b) rendiconto di gestione.

Sarà portato all'approvazione dell'Assemblea accompagnato dalla relazione finanziaria e da quella del revisore, redatte per iscritto.

Il Bilancio si riferisce a ciascun anno sociale.

In nessun caso potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### Art. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIoglimento

Le modifiche del presente statuto devono essere deliberate dalla Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria e le deliberazioni devono essere approvate con i voti di almeno  $\frac{3}{4}$  dei Soci presenti aventi diritto, se rappresentano almeno la metà dei Soci Proprietari.

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'assemblea Straordinaria – in tal caso validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{2}{3}$  dei Soci aventi diritto di voto – con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

#### Art. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.V.

Essi giudicheranno senza formalità di procedura e la loro decisione sarà inappellabile

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE